

TITOLO I

NORME DI INDIRIZZO PROGRAMMATICO REGIONALE PER LA COMPATIBILITÀ DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI CARBURANTI E LA TUTELA DELLA SALUTE

Capo I

Definizioni, finalità e disposizioni generali, obiettivi e rinvii

Art.1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione Puglia, con la presente legge e con i provvedimenti a essa collegati e successivi, disciplina gli indirizzi di programmazione per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti al fine di:
 - a) Rendere compatibile l'efficienza della rete distributiva dei carburanti con la tutela della salute;
 - b) Monitorare e ridurre le esalazioni di carburanti.

Art.2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione della legge e del regolamento si intendono per:
 1. Carburanti: Le benzine, i gasoli, anche miscelati con i bio carburanti, gli altri carburanti per autotrazione in commercio con Benzene, Toluene e Xilene;
 2. Impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: Il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria;
 3. Apparato di carico del carburante: L'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'autobotte fornitrice di carburante ai serbatoi dell'impianto.
 4. Apparato di scarico del carburante: L'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:
 1. Una o più pompe o altro sistema di adduzione;
 2. Uno o più contatori o misuratori;
 3. Una o più pistole o valvole di intercettazione;
 4. Le tubazioni che li connettono.
5. Persone vulnerabili: I minori, gli anziani e gli individui affetti da problemi di salute.

Art.3
(Articolazione dell'intervento regionale)

1. L'attuazione della presente legge avviene attraverso il regolamento contenente i seguenti punti:
 - a) Criteri di incompatibilità degli impianti;
 - b) Definizioni delle distanze tra impianti ed edifici;
 - c) Requisiti e procedure per la delocalizzazione e per l'installazione degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria;
 - d) Condizioni e procedure per la permanenza degli impianti di distribuzione dei carburanti sulla rete stradale ordinaria;
 - e) Funzionamento del sistema informativo regionale della rete distributiva dei carburanti;
 - f) Costituzione della commissione consultiva regionale compatibilità carburanti e salute;
 - g) Ogni altra disposizione necessaria per dare attuazione alla presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II
Disposizioni riguardanti gli impianti

Art.4
(Esercizio delle funzioni da parte dei comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative concernenti la verifica della compatibilità degli impianti esistenti, la delocalizzazione degli stessi nei casi previsti dalla presente legge, il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio per i nuovi impianti, per le modifiche o per il loro ammodernamento, nel rispetto della presente legge e dei criteri e parametri definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, lettere a), c), d), ai sensi del d. lgs 32/1998 e l.r. 24/2015.
2. I Comuni, entro dieci anni dall'autorizzazione o dalla precedente verifica, accertano l'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale.

Art. 5
(Norme di ubicazione degli impianti)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione esistenti e di nuova installazione devono osservare le presenti disposizioni concernenti i limiti di distanza con gli edifici circostanti:
 - a) Minimo settantacinque metri di distanza lineare tra l'abitazione più prossima all'impianto e l'apparato di carico o scarico del carburante;
 - b) Minimo cento metri di distanza lineare tra l'edificio scolastico o sanitario, o altri edifici frequentati da persone vulnerabili e l'apparato di carico o scarico del carburante.
2. I Comuni, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verificano che gli impianti esistenti osservino le distanze minime espresse al comma 1 e notificano l'esito delle verifiche di idoneità ai gestori degli impianti.
3. Gli impianti di nuova installazione, e tutti gli impianti per cui le procedure di autorizzazione di edificazione sono in corso nel momento dell'entrata in vigore della legge, sono tenuti a rispettare le distanze minime previste dal comma 1.

Art.6

(Operazioni di monitoraggio della qualità dell'aria)

1. I gestori degli impianti sono tenuti a richiedere l'installazione di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria e comunicare ai comuni, entro il 30 settembre di ogni anno il report annuale dei controlli effettuati.
2. I Comuni acquisiscono parere dell'ARPA Puglia sui risultati del monitoraggio. In caso di parere non favorevole prescrivono gli interventi necessari a rendere compatibile l'impianto. In caso di inottemperanza a dette prescrizioni i Comuni dispongono le sanzioni amministrative previste dall'art. 11. In caso di reiterato parere sfavorevole per 5 anni i Comuni sospendono l'esercizio come previsto dall'art. 9.

CapoIII

Delocalizzazione e condizioni di permanenza

Art.7

(Operazioni di delocalizzazione degli impianti)

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione esistenti, nel caso in cui non rispettino le distanze minime previste dall'art.5 lettere a) e b), e le distanze effettive risultino inferiori di oltre il dieci per cento rispetto quelle previste al suddetto articolo, devono essere delocalizzati in aree idonee a quanto previsto dalla presente legge. Le procedure per la delocalizzazione sono avviate entro e non oltre 6 mesi dall'esito della verifica effettuata dai comuni, art. 5 comma 2, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 3.
2. I Comuni, nel corso delle procedure per la delocalizzazione, individuano aree idonee alla nuova localizzazione degli impianti.

Art.8

(Condizioni di permanenza dell'esercizio)

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione esistenti, nel caso in cui non rispettino le distanze minime previste dall'art. 5 lettere a) e b), e le distanze effettive risultino comprese tra le distanze minime previste dal suddetto articolo e il novanta per cento di esse, possono attuare opere di ammodernamento e adottare regolamenti di gestione dell'impianto che consentono la non delocalizzazione di esso secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 3 con la concomitante notifica al comune della decisione di permanenza.
2. Le opere di ammodernamento eseguibili e i regolamenti di gestione dell'impianto adottabili nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo per evitare la delocalizzazione dell'impianto, le cui procedure di attuazione devono partire entro e non oltre 3 mesi dalla decisione di permanenza da parte dei gestori degli impianti, devono rispettare i seguenti criteri:
 - a) Riduzione delle quantità di carburante erogate giornalmente attraverso la riduzione proporzionale del numero di apparati di scarico del carburante;
 - b) Riduzione del tempo giornaliero e riorganizzazione degli orari di apertura e di chiusura dell'impianto nelle ore con più alta possibilità di evaporazione ed esalazione dei carburanti;
 - c) Riposizionamento degli apparati di carico del carburante alla massima distanza possibile dagli edifici circostanti.

3. Le opere di ammodernamento devono essere preventivamente autorizzate dal comune.
4. I Comuni, verificano che entro 6 mesi dall'inizio delle procedure di ammodernamento esse siano concluse correttamente, in caso contrario, i Comuni dispongono le sanzioni amministrative di cui all'art. 11.
5. La corretta realizzazione delle modifiche di ammodernamento, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 3, è asseverata attraverso la perizia giurata redatta dal tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti sanitari, ambientali e di sicurezza antincendio.

Art.9

(Sospensione dell'esercizio)

1. Per accertati motivi di pubblico interesse, in particolare in ordine agli aspetti sanitari e ambientali, o per evidenti ragioni di sicurezza il Comune può disporre la sospensione dell'impianto revocando, in caso di inottemperanza alle prescrizioni impartite, l'autorizzazione.
2. La sospensione, qualora sia determinata da documentata causa di forza maggiore, può essere protratta per tutta la durata dell'impedimento.

Capo IV

Sistema informativo e osservatorio, sanzioni, Commissione Consultiva Carburanti

Art.10

(Sistema informativo e osservatorio)

1. La Regione effettua un monitoraggio per verificare l'evoluzione del processo di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti e promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche legate alla compatibilità della rete distributiva dei carburanti con la tutela della salute dei cittadini, mediante l'istituzione, nell'ambito della struttura competente, dell'Osservatorio regionale che si raccorda con gli altri sistemi informativi regionali per concorrere:
 - a) Alla programmazione regionale nell'ambito in questione;
 - b) Alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni sanitarie e ambientali.
2. I Comuni, i titolari delle autorizzazioni, i gestori, i Comandi provinciali VVFF, e l'ARPA Puglia trasmettono alla Regione i dati relativi alle principali informazioni sulla compatibilità tra rete distributiva dei carburanti e tutela della salute dei cittadini.
3. L'Osservatorio regionale cura la raccolta e l'aggiornamento di tali dati promuovendo indagini, studi e ricerche per realizzare strumenti d'informazione periodica destinati agli operatori, ai comuni, alle organizzazioni sanitarie e ambientali, agli istituti di ricerca e alle istituzioni pubbliche.
4. L'Osservatorio regionale si raccorda con gli altri organi regionali e nazionali che si occupano di tutela ambientale e della salute per il migliore esercizio delle proprie funzioni.

Art.11

(Sanzioni amministrative)

1. L'installazione o l'esercizio di un impianto stradale di carburante in difformità delle disposizioni di cui all'art. 5, 6, 7 e 8, la mancata o scorretta osservanza delle condizioni di permanenza previste all'art.8, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 20 mila. Nel caso di mancata o scorretta osservanza delle condizioni di permanenza, il Comune dispone la chiusura immediata dell'impianto, la rimozione delle attrezzature e il ripristino dei luoghi con spese a carico dei trasgressori.

2. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500 colui che omette la comunicazione delle modifiche sugli impianti o effettua modifiche / ristrutturazione in mancanza della prevista autorizzazione.
3. Il Comune, in caso di recidiva, oltre la sanzione amministrativa dispone anche la chiusura dell'impianto fino a un massimo di sessanta giorni.
4. L'applicazione delle sanzioni previste dai commi precedenti è di competenza del Comune ove è installato l'impianto, secondo le procedure di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.689 (Modifiche al sistema penale).

Art.12

(Commissione consultiva regionale compatibilità carburanti e salute)

1. Con delibera della Giunta regionale è istituita la Commissione consultiva regionale compatibilità carburanti e salute, alla quale partecipano componenti in rappresentanza di enti e organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, di ARPA Puglia e delle aziende sanitarie locali con compiti di analisi e formulazione di proposte in ordine al processo ammodernamento della rete distributiva dei carburanti per la compatibilità con la salute dei cittadini.
2. La composizione, il funzionamento e la durata della Commissione sono stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 3.
3. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso o indennità.

TITOLO II

DISPOSIZIONI FINALI

Capo V

Vigilanza e controllo, norme transitorie, abrogazione di norme

Art.13

(Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata dai Comuni, nonché dalla struttura regionale competente in materia di carburanti e tutela della salute. I titolari delle autorizzazioni e i gestori devono consentire agli stessi il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.
2. La Regione, in caso di mancato rispetto o violazione dei termini previsti per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, può adottare, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 1, previa diffida nei confronti dei Comuni, i provvedimenti, anche di carattere sostitutivo, idonei ad assicurare il rispetto dei termini e delle norme violate.
3. Restano fermi i controlli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria e ambientale demandati alle amministrazioni competenti.

Art.14

(Norme transitorie e finali)

1. Le norme contenute nella presente legge sono applicabili alle autorizzazioni rilasciate precedentemente l'entrata in vigore della presente.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 restano in vigore gli indirizzi programmatici impartiti dalla Giunta regionale con delibera n. 52 del 22 gennaio 2019 e precedenti.

Art.15

(Abrogazione di norme)

1. Con l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 s'intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari e di indirizzo in materia.